



AREA RISORSE UMANE  
UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

TIT. VII CL. 11 FASC. \_\_\_\_\_ ALL. \_\_\_\_\_

**OGGETTO** Ulteriori misure e provvedimenti organizzativi di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

#### IL DIRETTORE GENERALE

**visto** l'articolo 22 dello Statuto di autonomia d'Ateneo, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012;

**richiamate** le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-2019 e in particolare:

- il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il d.p.c.m. 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il d.p.c.m. 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica del 12 marzo 2020, n. 2, avente ad oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, gli articoli 87, 100 e 101;
- le ordinanze del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il d.p.c.m. 22 marzo 2020 che prevede ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

**richiamato** il d.r. n. 107 del 19 marzo 2020 con il quale sono state previste misure e provvedimenti organizzativi di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con efficacia dal 16 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020, nonché ogni altro provvedimento e/o disposizione organizzativa dell'Ateneo in materia;

**richiamati** i propri precedenti d.d.g. n. 33 del 16 marzo 2020 e n. 34 del 17 marzo 2020 aventi ad oggetto "Ulteriori misure e provvedimenti organizzativi di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", e le motivazioni in essi contenute;

**preso atto**, in particolare, che la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Dipartimento della funzione pubblica prevede: *"Le amministrazioni, considerato che - ...omissis... - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro"*;

**preso atto**, in particolare, che in base al comma 1 dell'articolo 87 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita*



AREA RISORSE UMANE

UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

*con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81", e che in base al comma 3 del medesimo articolo "Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ivi prevista";*

**dato atto** che permane la sospensione di tutte le attività didattiche ed istituzionali primarie "in presenza";

**preso atto** della necessità di dare esecuzione all'indicazione prioritaria ed assoluta emanata dalle competenti autorità sanitarie e di governo diretta ad evitare il più possibile lo spostamento e la concentrazione delle persone e a favorire, al contrario, in ogni modo possibile la loro permanenza all'interno della propria abitazione;

**ritenuta** prevalente nell'attualità, su ogni altro interesse pubblico, la tutela della salute dei lavoratori, e pertanto necessaria l'adozione di misure straordinarie idonee e coerenti allo scopo potendosi assicurare, nel contempo, grazie al ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative per il periodo emergenziale, la continuità dell'azione amministrativa;

**ritenuto**, pertanto, necessario modificare e integrare i sopra richiamati d.d.g. n. 33 del 16 marzo 2020 e n. 34 del 17 marzo 2020 al fine di ridurre ulteriormente la presenza del personale dipendente dell'Ateneo nelle varie sedi;

**DECRETA**

**Art. 1**

Il lavoro in presenza, quale modalità eccezionale di prestazione lavorativa posto in essere dal contingente di personale di cui all'allegato n. 2 al D.D.G. n. 33 del 16 marzo 2020 così come ulteriormente ridotto a seguito del D.D.G. n. 34, è limitato esclusivamente:

- Alle attività essenziali ed indifferibili non altrimenti espletabili;
- Alle attività ed azioni propedeutiche, di preparazione, verifica ed implementazione del lavoro in modalità *smart working*.

**Art. 2**

Il personale che svolge la prestazione lavorativa in presenza è tenuto a munirsi del modulo di autodichiarazione per gli spostamenti dalla propria abitazione verso la sede di lavoro e viceversa, disponibile alla pagina <https://www.interno.gov.it/it/notizie/aggiornato-modello-autodichiarazioni> del Ministero dell'Interno, e nel sito web istituzionale d'Ateneo.

Il personale che svolge la prestazione lavorativa in presenza è tenuto ad attenersi a tutte le misure precauzionali previste dalle autorità competenti e dall'amministrazione universitaria.

**Art. 3**

Il lavoro in presenza è effettuato in via ordinaria esclusivamente nella fascia oraria antimeridiana 8.30-13.00 delle giornate di martedì e giovedì fatta salva la gestione delle primarie attività istituzionali erogate dall'Ateneo a distanza (lezioni, esami di profitto e di laurea) che potranno richiedere, con particolare riguardo alle prossime sessioni di laurea e per alcune strutture peculiari come quelle Dipartimentali e lo Csia giornate ed orari ad hoc.



---

AREA RISORSE UMANE  
UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

L'effettuazione del suddetto orario (pari a ore lavorative 4,5) è parificata a tutti gli effetti all'orario ordinario e non dà pertanto origine a debiti o eccedenze negative.

**Art. 4**

Ai sensi dell'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 è effettuata dai responsabili delle strutture, sia singolarmente che in forma collegiale, che riferiscono alla Direzione Generale una verifica settimanale dell'andamento complessivo delle attività degli uffici e dei servizi svolti in modalità *smart working* finalizzata al miglioramento dell'efficacia ed efficienza degli stessi se necessario anche attraverso una revisione del piano individuale di lavoro.

**Art. 5**

Le presenti disposizioni, nonché quelle contenute nei D.D.G. n. 33 e 34 richiamati, hanno validità dal 25 marzo 2020 e sino a diverse ed eventuali disposizioni emanate.

Dato in Macerata

Il Direttore Generale  
*Dott. MAURO GIUSTOZZI*

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
DOTT. ALESSANDRO COCCHI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
DOTT.SSA CATIA BACALONI